

**DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2015
402/2015/R/EEL**

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI DATI DI MISURA NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, CON RIFERIMENTO AI PUNTI DI PRELIEVO NON TRATTATI SU BASE ORARIA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 luglio 2015

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06), in materia di dispacciamento elettrico;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2008 GOP 35/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione GOP 35/08), in materia di obblighi informativi;
- il vigente Testo integrato del *settlement* o TIS;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10), come successivamente modificata ed integrata, in materia di Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 65/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 79/2012/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 132/2012/R/COM);

- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 640/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 640/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A (di seguito: deliberazione 3/2015/A);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2015, 162/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 162/2015/R/COM);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 547/2013/R/COM;
- il documento per la consultazione 23 aprile 2015, 186/2015/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 186/2015/R/EEL);
- il documento per la consultazione 29 maggio 2015, 259/2015/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 259/2015/R/EEL);

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 99/09 stabilisce che l’Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Energetici e dell’Acquirente Unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- la legge 27/12 prevede che tale Sistema sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;
- con la deliberazione 3/2015/A l’Autorità ha adottato il Quadro Strategico per il quadriennio 2015-2018, illustrando le linee e le misure di intervento con valenza strategica e prioritaria per la regolazione con riferimento ai settori dell’energia elettrica e del gas tra cui quella denominata “*Più concorrenza nei mercati retail, anche grazie a una domanda più consapevole ed attiva*”, nell’ambito della quale è stato declinato l’obiettivo strategico *OS10 - Aumento della concorrenza del mercato*, che concerne, tra l’altro, le attività di sviluppo del SII in relazione ai processi di aggregazione delle misure nel settore elettrico;
- la deliberazione 162/2015/R/COM, al fine di facilitare la corretta esecuzione dei processi gestiti dal SII, nonché per consentire lo scambio e l’aggiornamento tempestivo dei flussi informativi tra il SII e gli Utenti, ha reso obbligatoria la cooperazione *Application-to-Application* all’interno del SII attraverso l’utilizzo della Porta di Comunicazione (di seguito: PdC) da parte degli Utenti di maggiori dimensioni, prevedendo per le imprese di distribuzione con più di 50.000 punti di prelievo l’utilizzo esclusivo della PdC a partire dall’1 settembre 2015;

- infine, nel documento per la consultazione 186/2015/R/EEL, sottolineando l'importanza della messa a disposizione dei dati di consumo sia per l'individuazione della “*energy footprint*” del cliente finale, sia per la promozione della concorrenza nei mercati *retail* dell'energia, l'Autorità ha espresso i propri orientamenti finalizzati ad aumentare l'accessibilità ai clienti finali delle informazioni complementari sui consumi storici evidenziando che la messa a disposizione dei dati di misura storici corrispondenti ad intervalli di fatturazione a ciascuna controparte commerciale attraverso il SII, oltre ad essere coerente con l'attuale assetto regolatorio e con la futura evoluzione del SII, renderà più agevole la gestione e la messa a disposizione di tali dati.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIME disciplina gli obblighi e le tempistiche con le quali l'impresa di distribuzione mette a disposizione degli utenti del trasporto i dati di misura riferiti a tutti i punti di prelievo, trattati su base oraria, per fasce e monorari ai sensi del TIS, inclusi nel relativo contratto;
- in particolare, con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria, l'articolo 18 del TIME prevede che le imprese distributrici mettano a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS, ed entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS;
- con riferimento a tutti i punti di prelievo, l'articolo 18 del TIME prevede che entro il 20 di ciascun mese vengano messi a disposizione da parte del responsabile del servizio di misura i dati di misura rettificati il mese precedente in correzione di dati precedentemente comunicati;
- la deliberazione 65/2012/R/EEL, che ha disposto la razionalizzazione e la standardizzazione dei flussi informativi tra imprese distributrici e utenti del dispacciamento relativi ai dati di misura dei punti di prelievo trattati orari e non trattati orari, quale prima attuazione alle disposizioni di cui alla legge 27/12, risulta ormai pienamente attuata e rappresenta una soluzione tecnologicamente adeguata allo scambio dei dati nell'ambito del SII;
- con la deliberazione 640/2014/R/EEL, l'Autorità, a partire dai dati relativi al mese di gennaio 2015, ha dato avvio alla fase iniziale della sperimentazione inerente alla gestione dei dati di misura nell'ambito del SII prevedendo per le imprese distributrici l'obbligo di messa a disposizione contestuale al SII dei dati di misura relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria di cui all'articolo 18 del TIME, nonché dei dati di misura orari aggregati trasmessi alle imprese distributrici di riferimento e a Terna ai fini del *settlement*;
- sono state implementate, con riferimento ai dati del mese di aprile 2015, le Specifiche Tecniche, predisposte dal Gestore del SII ai sensi dell'articolo 4.3 della deliberazione 640/2014/R/EEL, finalizzate all'introduzione di modalità specifiche

per l'acquisizione dei dati e all'implementazione delle attività di monitoraggio dei flussi informativi inerenti i dati di misura ricevuti e di verifica della coerenza degli stessi sia con i dati di anagrafica presenti nel RCU, sia con i dati aggregati trasmessi a Terna ai fini del *settlement*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento di consultazione 259/2015/R/EEL l'Autorità ha delineato i propri orientamenti in merito alla gestione dei dati di misura relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi del TIS, prevedendo di estendere a questa tipologia di punti di prelievo la sperimentazione avviata con la deliberazione 640/2014/R/EEL;
- in dettaglio, è stato proposto che le imprese distributrici provvedano alla messa a disposizione contestuale al SII di tutti i dati di misura, con trattamento orario e non orario, inviati mensilmente agli utenti del trasporto ai sensi dell'articolo 18 del TIME e delle relative rettifiche di cui al medesimo articolo, a partire dai dati relativi al mese di gennaio 2016, messi a disposizione nel mese di febbraio 2016;
- a tal fine, tenendo conto delle tempistiche previste per l'entrata in esercizio e della quantità di dati oggetto di scambio tra imprese di distribuzione e SII, è stato proposto di dare mandato al Gestore del SII affinché, attraverso la predisposizione e implementazione delle opportune specifiche tecniche, definisca le modalità con le quali le imprese distributrici dovranno mettere a disposizione i dati di misura relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria, ritenendo preferibile evitare l'introduzione di modalità transitorie semplificate di messa a disposizione dei dati.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- dalle osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati in relazione alla gestione dei dati di misura non orari nell'ambito del SII proposta nel documento per la consultazione 259/2015/R/EEL, è emersa una generale condivisione in merito agli orientamenti proposti, ritenendo che l'estensione della sperimentazione ai dati di misura non trattati su base oraria si inserisca a completamento della sperimentazione avviata con la deliberazione 640/2014/R/EEL con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria;
- in generale, le osservazioni pervenute concordano nel ritenere che l'estensione della sperimentazione anche ai dati di misura non trattati su base oraria possa portare un contributo positivo per il miglioramento dell'attività di messa a disposizione dei dati di misura;
- in particolare dagli utenti del trasporto e loro associazioni, è stato espresso apprezzamento per la possibilità di verificare attraverso il SII la corretta applicazione delle disposizioni del TIME, nonché di mettere il SII nelle condizioni di gestire i flussi dei dati di misura periodici relativi a tutti i punti di prelievo, permettendo di valutare le modalità con le quali arrivare ad una completa revisione della regolazione dei dati di misura;

- sebbene sia stato generalmente condiviso l'orientamento di non prevedere una fase transitoria di messa a disposizione dei dati, alcune associazioni di utenti hanno auspicato un anticipo dell'entrata in esercizio della sperimentazione, mentre un'impresa distributrice ed alcune associazioni di imprese distributrici e utenti hanno segnalato l'opportunità che l'entrata in esercizio della sperimentazione sia subordinata all'effettiva implementazione dei canali di comunicazione evoluti *Application-to-Application* tra imprese di distribuzione e SII;
- in particolare, in ragione della numerosità e della dimensione dei file oggetto di scambio è stata evidenziata la necessità di utilizzare fin dall'inizio della sperimentazione una procedura ordinaria per la messa a disposizione dei dati di misura che preveda anche l'utilizzo della PdC.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'andamento della sperimentazione estesa ai dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo consentirà di valutare le modalità con le quali addivenire ad una piena regolazione della gestione dei dati di misura nell'ambito del SII, compresi eventuali adeguamenti e miglioramenti delle tempistiche vigenti in materia di messa a disposizione dei suddetti dati;
- la messa a disposizione parallela e contestuale al SII dei dati di misura relativi ai punti di prelievo con trattamento orario e non orario metterà il SII nelle condizioni di effettuare il monitoraggio della corretta applicazione delle citate disposizioni di cui al TIME e, con riferimento ai punti di prelievo nel mercato libero, la verifica della coerenza dei dati di misura con le informazioni presenti nell'anagrafica del RCU;
- l'ampliamento della sperimentazione metterà il SII nelle condizioni di gestire i flussi dei dati di misura periodici prodotti dalle imprese distributrici relativi a tutti i punti di prelievo, contribuendo allo sviluppo del Sistema in linea con le disposizioni di legge e con gli orientamenti previsti dal documento per la consultazione 186/2015/R/EEL in relazione alla gestione e alla messa a disposizione del cliente finale dei dati storici di consumo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere ad avviare la sperimentazione proposta nel documento per la consultazione 259/2015/R/EEL, consistente nella messa a disposizione del SII dei flussi contenenti i dati di misura non orari trasmessi dalle imprese distributrici agli utenti ai sensi dell'articolo 18, commi 18.4 e 18.5 del TIME, secondo i formati previsti dall'Allegato A alla deliberazione 65/2012/R/EEL, nonché i flussi relativi alle rettifiche ai dati di misura trasmessi ai sensi del comma 18.7 del TIME;
- prevedere che la messa a disposizione del SII dei dati di misura non orari, nonché delle relative rettifiche, avvenga contestualmente alla messa a disposizione degli utenti del trasporto, secondo le modalità e le tempistiche previste dal TIME;

- non anticipare i termini per l'entrata in esercizio della sperimentazione, al fine di consentire alle imprese distributrici di implementare e collaudare le modalità operative per la messa a disposizione dei dati al SII anche attraverso l'utilizzo della PdC.

RITENUTO NECESSARIO:

- prevedere che la suddetta sperimentazione venga implementata attraverso l'utilizzo del portale *web* e anche della Porta di Comunicazione del SII, a partire dai dati relativi al mese di gennaio 2016, messi a disposizione nel mese di febbraio 2016;
- prevedere che il Gestore del SII predisponga un report per l'Autorità qualora si evidenzino eventuali anomalie nella trasmissione dei flussi informativi previsti dalla regolazione e segnali alle imprese distributrici di competenza le anomalie riscontrate in termini di conformità e completezza dei flussi informativi

DELIBERA

Articolo 1

Messa a disposizione del SII dei dati di misura non trattati orari

- 1.1 Le imprese distributrici sono tenute a mettere a disposizione del SII:
 - a) i dati di misura relativi ai punti di prelievo non trattati orari trasmessi agli utenti del trasporto, ai sensi dei commi 18.4 e 18.5 del TIME;
 - b) i dati di misura rettificati in correzione di dati precedentemente comunicati, trasmessi agli utenti del trasporto ai sensi del comma 18.7 del TIME.
- 1.2 I dati di cui al presente articolo devono essere messi a disposizione del SII contestualmente alla messa a disposizione degli utenti del trasporto prevista ai sensi del TIME, secondo le modalità definite dal Gestore del SII.

Articolo 2

Disposizioni per il SII

- 2.1 Il SII mensilmente effettua:
 - a) il monitoraggio del rispetto delle tempistiche di messa a disposizione dei dati di cui al precedente Articolo 1 lettera a) da parte delle imprese distributrici;
 - b) per ciascun utente del dispacciamento, la verifica di coerenza tra i dati di cui al precedente Articolo 1, con riferimento ai punti di prelievo sul mercato libero, e i dati presenti nel RCU;
- 2.2 Qualora il monitoraggio di cui al comma 2.1, lettere a) e b) dia evidenza di situazioni non conformi alle disposizioni di cui alla deliberazione 65/2012/R/EEL

e al TIME, il Gestore del SII provvede a darne evidenza alle imprese distributrici di competenza.

- 2.3 Il Gestore del SII, mensilmente, predispone e invia all'Autorità una reportistica *ad hoc* nei casi in cui si evidenzino eventuali anomalie nella trasmissione dei flussi informativi previsti dalla regolazione vigente.
- 2.4 Le modalità e le tempistiche di dettaglio delle comunicazioni di cui al presente articolo sono definite dal Gestore del SII.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

- 3.1 Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento si applicano a partire dai dati di competenza gennaio 2016, resi disponibili nel corso del mese di febbraio 2016.
- 3.2 Il Gestore del SII, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, pubblica le Specifiche Tecniche relative alle modalità con le quali le imprese distributrici sono tenute a mettere a disposizione i dati di cui all'Articolo 1 e, successivamente, predispone una fase di collaudo delle modalità previste per l'effettuazione della sperimentazione al fine di consentire l'avvio della stessa nei termini previsti al precedente comma 3.1.
- 3.3 Entro il medesimo termine di cui al precedente comma 3.2, il Gestore del SII pubblica le Specifiche Tecniche relative alle modalità con le quali le imprese distributrici sono tenute a mettere a disposizione i dati di misura con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, di cui agli Articoli 1 e 2 della deliberazione 640/2014/R/EEL.
- 3.4 Il presente provvedimento è trasmesso all'Acquirente Unico.
- 3.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni